

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 76

1.

(ABROGATO)

(2)(3)

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(4)

4. Sono fissati al 31 dicembre 1991 i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, all' articolo 40, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, all' articolo 49, comma 1 ed all' articolo 50 comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 64/1991

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 37/1993

3 Comma 1 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993

4 Comma 3 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993